

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3634 del 11/07/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. DINIEGO DELLA CONCESSIONE PER IL RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELL'ADDUTTRICE ACQUEDOTTIVA A SERVIZIO DEI CAPANNI DA PESCA IN DESTRA E IN SINISTRA DEI FIUMI UNITI A VALLE DELLA CHIUSA RASPONI IN COMUNE DI RAVENNA - PRATICA RA15T0031 CO.FU.SE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3758 del 11/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici LUGLIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. DINIEGO DELLA CONCESSIONE PER IL RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELL'ADDUTTRICE ACQUEDOTTIVA A SERVIZIO DEI CAPANNI DA PESCA IN DESTRA E IN SINISTRA DEI FIUMI UNITI A VALLE DELLA CHIUSA RASPONI IN COMUNE DI RAVENNA - PRATICA RA15T0031 - CO.FU.SE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna

distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza del 04/11/2015, registrata il 04/11/2015 al n. PG.2015.0810770 di protocollo e pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 314 del 02.12.2015, corredata degli allegati tecnici successivamente integrati con il parere favorevole del Parco del Delta del Po assunto a PGRA.2016.13525 del 28.10.2016, la CO.FU.SE. (Cooperativa Fiumi Uniti Servizi), con sede a Ravenna, C.F. 02451920397, nella persona del rappresentante legale Subini Sergio, ha chiesto la concessione per il rifacimento e adeguamento dell'adduttrice acquedottiva a servizio dei capanni in destra e in sinistra dei Fiumi Uniti a valle della Chiusa Rasponi in comune di Ravenna - Pratica RA15T0031;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATO, in particolare, che ai sensi della L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica, comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullostà idraulico ed alla sorveglianza idraulica, sono esercitate dalla Regione Emilia Romagna mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO CONTO che:

- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni del 02.08.2016 - PGRA/2016/9401, con nota PC/2016/30613 del 27/10/2016, registrata al protocollo Arpae PGRA/2016/13498 del 28/10/2016, ha espresso parere tecnico sfavorevole al rilascio della concessione;
- in data 07.12.2016 con PGRA.2016.15220 questa Struttura ha richiesto all' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di esplicitare le giustificazioni a supporto del parere tecnico sfavorevole;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a riscontro dell' ulteriore richiesta, ha inviato la nota PC/2017/24979 del 06/06/2017, registrata al protocollo Arpae PGRA/2016/13498 del 28/10/2016, con la quale ha ribadito il proprio parere tecnico sfavorevole per le seguenti motivazioni che si riportano integralmente:
 - § dagli elaborati grafici si evidenziano tratti di condotta a distanza inferiore ai metri 4,00 dal piede scarpa arginale in contrasto con il RD. 523/1903 art. 96 lett.(f.;
 - § la condotta in oggetto sarebbe a servizio anche di alcune strutture da pesca poste sul piano golenale, prive di pali di sostegno, che insistono nella fascia di rispetto di metri 10,00 in contrasto con il RD. 523/1903 art. 96 lett.(f.;
- in ragione di quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990 sono stati comunicati al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- il richiedente entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione ha inviato lo scritto, registrato a protocollo PGRA.2017.9246 del 05.07.2017, con il quale:
 - in primo luogo ha chiesto un incontro tecnico avente lo scopo di individuare le modifiche progettuali della nuova adduttrice acquedottiva al fine di valutare lo spostamento di quei tratti di condotta che risulterebbero a distanza inferiore ai 4 metri dal piede scarpa arginale, in nuova posizione che risulti a distanza uguale o superiore ai 4 metri secondo quanto previsto dal R.D. 523/1904 art. 96 lett. f;
 - in secondo luogo, con riferimento al secondo motivo ostativo, ha sottolineato che la nuova adduttrice acquedottiva dovrebbe sostituire quella che è a servizio di tutti quei capanni da pesca in destra e in sinistra dei Fiumi Uniti i quali sono stati regolarmente oggetto di concessione idraulica da parte del Genio Civile e poi dalla Regione Emilia Romagna;

RILEVATO:

- che con nota PGRA.2017.9460 del 10.07.2017 il suddetto scritto è stato inoltrato all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sede di Ravenna, al fine di

consentirle di eventualmente esprimersi riguardo alla richiesta dell'incontro tecnico per la redazione di un nuovo progetto;

Vista la normativa su richiamata e in particolare gli articoli 14, 16 e 19 della L.R. 13/2015 e considerata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 (prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015) la quale in relazione al nullaosta idraulico afferma che, nel caso di rilascio di concessione demaniale, esso costituisce senz'altro un atto con valore di presupposto imprescindibile e vincolante;

RITENUTO pertanto, sulla base di tutto quanto sopra esposto di non poter accogliere le osservazioni presentate e di dover concludere il procedimento RA15T0031 con un provvedimento di diniego, salvo poi attivare altra istruttoria a fronte della presentazione di una nuova domanda di concessione corredata da un progetto dell'intervento opportunamente modificato, semmai anche in seguito all'incontro tecnico richiesto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di non poter accogliere l'istanza presentata dalla CO.FU.SE. (Cooperativa Fiumi Uniti Servizi), con sede a Ravenna, C.F. 02451920397, nella persona del rappresentante legale Subini Sergio, al fine del rilascio della concessione per il rifacimento e adeguamento dell'adduttrice acquedottiva a servizio dei capanni in destra e in sinistra dei Fiumi Uniti a valle della Chiusa Rasponi in comune di Ravenna - Pratica RA15T0031;
2. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al destinatario, rendendo noto che contro di esso, entro 60 dalla ricezione, si potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.